

STATUTO

**OIKOS VERDE SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA FRATELLI CAIROLI
41

Numero REA: CT - 263745

Codice fiscale: 03937870875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto Rep. n. 8654 Racc. n.5487

STATUTO

della società "OIKOS VERDE - soc. coop. sociale a r.l."
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "OIKOS VERDE - soc. coop. sociale a r. l.".

La società ha sede in Giarre (CT).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune con apposita delibera, e potrà deliberare anche l'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di Giarre.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea dei soci, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre località al di fuori del comune di Giarre, qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attività sociale.

Si applicano, in quanto compatibili ed entro i limiti previsti dal Codice Civile, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2

La società avrà durata illimitata.

E' riconosciuto ai soci il diritto di recedere in ogni tempo, diritto da esercitarsi con un preavviso di almeno sei mesi e produrrà effetti con la chiusura dell'esercizio nel corso del quale scade il termine del semestre.

OGGETTO SOCIALE

Art. 3

La società, non ha scopo di lucro, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, si propone di svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, privilegiando le forme della cooperazione e della mutualità.

La società si propone di far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione e di assicurare il diritto ad un lavoro stabile e retribuito a tutti i soci che siano in grado di svolgere attività nei settori di lavoro pertinenti l'oggetto sociale, finalizzate anche, e non solo, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall'art.4 della legge n.381/1991 e s.m.i., privilegiando le forme della cooperazione e della mutualità; nel perseguimento dei suoi fini, potrà svolgere e realizzare le seguenti attività e servizi:

- 1a) l'istituzione, la promozione, l'organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (comunità, alloggio, case famiglia, centri residenziali, e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri

	diurni, centri per anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti);
	- 2a) la costruzione e la gestione di servizi di accompagnamento, trasporto, lettura, aiuto domestico a favore di soggetti con disagio fisico, psico e sociale, anche provenienti da servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti con la Legge 13 maggio 1978 n.180 e successive modifiche e/o integrazioni, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione; - 3a) la gestione di servizi di beneficenza, di servizi di pubblica assistenza, pronto intervento, soccorso e trasporto per ammalati, sinistrati, feriti, infortunati e soggetti con disagio fisico, psichico e sociale, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione, anche con l'utilizzo di mezzi di trasporto specifico, sia terrestre sia marittimo sia aereo, idonei per persone in particolari condizioni fisiche, quali auto - ambulanze di qualsiasi tipo, elicotteri e altri mezzi di soccorso, ecc. posseduti in proprietà o, comunque rientranti nella propria disponibilità; - 4a) la gestione e la promozione di attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili; la formazione nelle suddette materie, nonché gestione di servizi di intervento volontario in casi di eventi, manifestazioni pubbliche di qualunque genere, calamità naturali ecc., locali nazionali e internazionali, anche in collaborazione con ogni autorità pubblica locale, nazionale ed internazionale, comunque rivolti a garantire e perseguire scopi di Protezione Civile, di difesa ambientale ed antincendio, a norma delle vigenti leggi in materia di volontariato nel settore della Protezione Civile; - 5a) la gestione di servizi ricreativi e di fruizioni del tempo libero con promozione e gestione organizzativa anche in gite istruttive, visite guidate ed attività turistiche in genere a favore di soggetti con disagio fisico, psico e sociale anche provenienti da servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti con la Legge 13 maggio 1978 n. 180 e successive modifiche e/o integrazioni, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione, che la cooperativa sarà in grado di gestire, al fine di sostenere l'individuo in ogni situazione temporanea e permanente di insufficienza di mezzi economici e sociali e di inadeguata assistenza familiare; - 6a) la gestione di servizi per l'inserimento dei minorati fisici nella scuola e nei luoghi pubblici in genere, mediante l'utilizzo di mezzi di trasporti personale o collettivo;

- | | |
|--|--|
| <p>- 7a) la gestione di personale specializzato nello svolgimento nonché promozione, istituzione ed organizzazione di attività didattiche, culturali, ricreative, di formazione professionale, di qualificazione lavorativa e di sostegno dei soggetti con disagio fisico, psichico e sociale anche provenienti da servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti con la Legge 13 maggio 1978 n. 180 e successive modifiche e/o integrazioni, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione, rivolte a favorire l'inserimento degli stessi nella scuola, nel lavoro e nella società civile in genere;</p> <p>- 8a) l'assistenza estiva ed invernale anche presso colonie o soggiorni climatici e terminali a favore di soggetti con disagio fisico, psichico e sociale anche provenienti da servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti con la Legge 13 maggio 1978 n. 180 e successive modifiche e/o integrazioni, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione;</p> <p>- 9a) la gestione di servizi per la prevenzione la cura e la riabilitazione dei soggetti colpiti da fenomeni di disagio e di devianza minorile e dei soggetti afflitti dalla tossicodipendenza;</p> <p>- 10a) l'istituzione di centri per la fornitura di sussidi tiflotecnici e protesici in genere, nonché centri poli - diagnostici di medicina preventiva, telediagnostica, telesoccorso, teleassistenza, nonché ospedalizzazione domiciliare gestiti anche con personale estraneo alla cooperativa;</p> <p>- 11a) l'istituzione e la gestione di centri per la produzione, la divulgazione e la distribuzione di servizi di copisteria ed editoria per informazione, nonché fornitura di materiale didattico, di registrazioni su nastro e trascrizioni Braille di testi informativi scolastici e culturali in genere, tanto come singole prestazioni quanto come forma editoriale;</p> <p>- 12a) la promozione e la gestione di interventi psicoterapici di sostegno e di informazione dei familiari degli assistiti della cooperativa;</p> <p>- 13a) disbrigo pratiche di qualunque tipo presso enti pubblici e privati a favore di soggetti con disagio fisico psichico e sociale, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione;</p> <p>- 14a) la creazione di centri di organizzazioni utili per promuovere convegni, mostre e manifestazioni culturali per diffondere il concetto di solidarietà sociale e favorire l'elevazione culturale ed il miglior impiego del tempo libero di soggetti con disagio fisico psichico e sociale, degli</p> | |
|--|--|

anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle

ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione;

- 15a) l'organizzazione e la gestione di servizi da articolare:

- per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;

- per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap di soggetti socialmente disadattati;

- per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico;

- per realizzare forme di aiuto post preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;

- per svolgere attività ricreative per l'integrazione e per la formazione professionale di soggetti in difficoltà;

- 16a) l'istituzione e la gestione di asili nido, scuole materne, attività prescolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento;

l'assistenza e l'orientamento ai bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;

- 17a) servizi di trasporto e servizio mensa;

- 18a) intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post penitenziaria;

- 19a) l'assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;

- 20a) l'istituzione e la gestione di consultori familiari, corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione ed aggiornamento di personale educativo;

- 21a) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con realizzazioni di censimenti in proprio e per conto di terzi e realizzazione di archivi manuali ed informatici;

- 22a) la promozione e la gestione di seminari e convegni nei campi di attività della società;

- 23a) le attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione;

- 24a) la gestione di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;

- 25a) la gestione di servizi culturali e la promozione del turismo sociale;

- 1 b) l'acquisto e la vendita di immobili urbani e rustici e di aree edificabili; la costruzione e la vendita di stabili (e fabbricati in genere) - anche assumendone l'iniziativa - di case per operai, popolari, economiche a proprietà collettiva od individuale, singole o in condominio, scuole, stabilimenti industriali, porti, aeroporti, strade (compresi gli impianti di pubblica illuminazione, arredo urbano,

	segnaletica stradale), all'uopo ottenendo prestiti, concedendo ipoteche o compiendo quant'altro necessario per la realizzazione di tali iniziative;	
	- 2 b) La costruzione, in conto proprio e per conto terzi in appalto, di fabbricati; - 3 b) l'assunzione e gestione di immobili industriali e civili; - 4 b) l'impianto di stabilimenti; - 5 b) la costruzione di edifici pubblici ed attività edilizia costruttiva ed imprenditoriale in genere; - 6 b) lavori edili in genere, di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili, strade ed affini, compresa la ricerca idrica e la costruzione di pozzi; - 7 b) l'assunzione (per asta pubblica, licitazione, trattativa privata e tutte quelle altre forme legalmente previste) ed esecuzione di appalti di opere pubbliche in proprio - e per conto terzi - applicando le migliori tecniche edili atte a favorire il progresso tecnico dell'edilizia, con particolare riguardo alle fonti di energia alternativa relativi; - 8 b) la gestione degli stessi, sia amministrativa che contabile, sotto forma di amministrazione condominiale; - 9 b) l'attività di mediazione immobiliare; - 10 b) la gestione amministrativa e/o contabile e/o assicurativa, di immobili per conto di terzi amministratori di condomini; - 11 b) la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani compresa la raccolta differenziata e tutte quelle altre previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, compresa la possibilità di gestire in esclusiva o in società con enti pubblici o società private, tali tipi di attività; - 12 b) la gestione e/o la locazione di immobili sociali e di privati ivi compresa la riscossione dei canoni locativi; - 13 b) la gestione di attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione, derattizzazione, manutenzione verde compresa l'attività di espurgo pozzi neri. (giusta le vigenti leggi nelle singole materie vigenti quali: L. 82/1994 - ecc); - 14 b) l'assunzione in appalto della manutenzione ordinaria e/o straordinaria di condomini relativamente ad opere in muratura, impianti di autoclave, caldaie, ascensori, impianto antenna televisiva, impianti citofonici, piscina e quant'altro collegato e/o connesso, - 15 b) l'esecuzione di lavori stradali ed impianti di pubblica illuminazione; - 16 b) l'esecuzione, installazione, gestione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici ad alta, media e bassa tensione (compresi impianti cimiteriali), antifurti, antincendio, ascensori, impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, idrici, termici, a	

gas, di climatizzazione, citofoni ed antenne, nelle varie forme civili ed industriali; stazioni di distribuzione di energia, cabine di trasformazione;

- 17 b) tutti i lavori impiantistici, idraulici, industriali e comunque tutti quelli previsti dalla Legge 46/1990;
- 18 b) esplorazione e ricerca acque nel sottosuolo; realizzazione di pozzi a luce aperta e trivellati; costruzioni acquedotti per sollevamento, distribuzione, irrigazione; scarico acque reflue (previo trattamento di depurazione); lavori di scavo in galleria per la captazione ed il convogliamento delle acque;
- 19 b) la lavorazione e la produzione, per conto proprio e/o terzi, di ogni sorta di materiale occorrente per le opere sopra indicate (punti 16, 17 e 18);
- 20 b) lavori di movimento terra con opere connesse in muratura e cemento armato;
- 21 b) l'acquisto e/o la gestione di alberghi, complessi turistici, residenziali e di lidi balneari, acqua park, ristorazione e pizzeria, noleggio bici - moto - moto d'acqua e servizi vari connessi (compreso il catering);
- 22 b) lo svolgimento di attività turistica, agrituristica, di turismo rurale ed all'aperto, con particolare riferimento alle attuali e future Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie in materia di turismo ed agriturismo;
- 23 b) attività di agenzia di viaggi e turistica (terrestre, marittima, aerea, ecc.);
- 24 b) opere marittime di qualsiasi natura;
- 25 b) l'esecuzione di lavori marittimi e portuali, di acquedotti, fognature e lavori idraulici in genere;
- 26 b) Restauro di opere di interesse storico, artistico, culturale;
- 27 b) l'esecuzione di rilievi topografici e di picchettazione, nonché lavori a favore di enti pubblici, compresi l'Enel, e privati, per la categoria "19F";
- 28 b) l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, di rappresentanza, di materiale elettrico, edile, idraulico, termo-gas, antincendio con la possibilità di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, su tutto il territorio comunitario;
- 29 b) lo studio, la progettazione, l'acquisto e/o la realizzazione, in proprio e/o in appalto, ed installazione:
 - a) di impianti industriali e civili di qualsiasi tipo e/o specie, compresi quelli elettrici e di impianti tecnologici in genere;
 - b) di componenti, attrezzature e strumentazioni relativi ad impianti civili, industriali e/o tecnologici e del loro assemblaggio.

L'esecuzione di ogni lavoro, anche di sistemazione del suolo od edile, necessario o, comunque, inerente o complementare per la realizzazione delle sopra indicate opere ed impianti;

- 30 b) assumere prestiti a breve, medio e lungo termine ed avvalersi dei vantaggi ed agevolazioni che le Leggi regionali - Nazionali - Comunitarie prevedono per il settore edile, industriale e dei servizi nonché per l'ambito cooperativistico;

- 31 b) assumere e/o cedere a terzi in affitto, leasing o noleggio (sia a caldo che a freddo) qualsiasi tipo di impianto, attrezzatura o macchinario, compresi impianti di amplificazione audio e luci, curandone direttamente la manutenzione, sia per conto proprio che per conto terzi;

- 32 b) attività commerciali di franchising;

- 33 b) attività di assicurazione, riassicurazione, brokeraggio, consulenza assicurativa (e quant'altro attinente e/o collegato con la materia assicurativa).

- 34 b) Attività nel campo degli spettacoli e dell'arte in generale (teatro, cinema, spettacoli musicali, folkloristici ecc.) sotto qualsiasi forma, anche prendendo in gestione immobili adibiti e/o da adibire agli scopi di cui sopra sia di proprietà di privati che di enti pubblici ed anche in compartecipazione e/o collaborazione con privati - altre associazioni - enti pubblici.

- 35 b) L'elaborazione e censimento di dati e di analisi grafico alfa - numeriche di supporto allo sviluppo di sistemi informatici e/o procedure di gestione banche dati estese;

- 36 b) Tutte le attività connesse e coerenti con quelle di cui ai punti precedenti;

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie, commerciali, creditizie idonee al raggiungimento dei suoi fini, ad eccezione di quelle attività riservate a soggetti particolari da disposizioni normative, chiedere contributi ad enti pubblici territoriali nazionali ed a privati, assumere partecipazioni in società aventi scopo analogo e/o affine al proprio.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonché tra l'altro e solo a titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste ed a licitazioni e trattative private;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale, nei limiti possibili dalla legge;

- accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dall'Unione Europea, dalla Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, secondo le normative di legge vigenti e future;

- dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto

qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito

ai soci, agli enti cui la società aderisce nonchè a favore di altre realtà con analoghe caratteristiche;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, anche con la raccolta di prestiti dai soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di una sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dai soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

- promuovere e partecipare ad attività sociali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

La società potrà aderire, per delibera dell'Organo di Amministrazione, ad una o più organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici.

La società potrà, inoltre, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, partecipare a istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma costituiti purchè senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

In ordine alle eventuali attività professionali, la società si avvarrà dell'opera di singoli professionisti, anche soci, che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

SOCI

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere Soci le persone giuridiche e fisiche giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

I soci si dividono in soci cooperatori e soci sovventori.

Il socio cooperatore partecipa con la propria attività al raggiungimento dello scopo sociale. Il socio sovventore finanzia con conferimenti superiori alla quota ordinaria l'attività della società, oppure, in alternativa con beni mobili e/o immobili e/o servizi.

Ciascun socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle sopraindicate categorie.

Art. 5

Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve

presentare istanza all'organo amministrativo, e presso la sede sociale, indicando le esatte generalità, l'importo del conferimento che intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di ispirarsi alle finalità del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sulla domanda deciderà irrevocabilmente l'organo amministrativo con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato ed annotato nel libro soci ovvero con provvedimento di rigetto che, entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato. Entro ulteriori sessanta giorni da ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato potrà chiedere che, sulla istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea. La domanda dovrà essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2528 Codice Civile.

Art. 6

Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale.

Art. 7

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza del Consiglio di Amministrazione (se esiste) deve rimanere sempre composta da soci cooperatori.

In caso di Amministratore Unico lo stesso deve essere socio cooperatore.

I conferimenti dei soci sovventori sono regolati da quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n° 59/1992.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 8

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro Soci a cura dell'organo amministrativo. In ogni caso l'Organo di Amministrativo può pronunciare la decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta comunque all'organo amministrativo accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Art. 10

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreché il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la società cooperativa.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con a. r.

Art. 13

Nel caso di decesso di un Socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della di Lui quota o azione sociale, purchè questi nominino un loro rappresentante che a giudizio dell'Organo Amministrativo detiene i requisiti per l'ammissione e semprechè la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del Cod. Civ.

Art. 14

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale

delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure

della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sarà, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso, l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la società ed i Soci, rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

Art. 15

I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;
- b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;
- c) per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata. Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell' art. 2536 Codice Civile.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 30,00 (Euro trenta virgola zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 19;
- c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci a termine dell'art. 6;
- d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito

a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri

futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie;

g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;

h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell' art. 4 comma 1 della Legge n° 59/1992.

Art. 17

La quota o azione sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote o azioni sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della società.

Art. 18

Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, né essere sottoposte a pegno o vincolo.

Il socio che intende cedere, o comunque sottoporre a pegno o a vincolo la partecipazione sociale in tutto o in parte, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo Amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzativo o di diniego nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Trascorso detto termine il socio è libero di vendere e l'acquirente, che abbia i requisiti previsti dal presente statuto dovrà essere iscritto nel libro dei soci se non lo sia già.

Le azioni dei soci sovventori sono nominative trasferibili, ad esse si applicano il 2° comma dell'art. 2348 Cod. Civ. ed il 3° comma dell' art. 2355 e 2355 bis Cod. Civ.

Spetta ai soci il diritto di prelazione sulle quote in vendita, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata da parte del socio alienante.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo dovrà indicare al socio alienante il soggetto disposto ad acquistare le quote in vendita, a parità di condizioni.

BILANCIO e RIPARTO UTILI

Art. 19

L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'Organo Amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi

di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali

come appresso specificato:

a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;

b) una parte, non superiore al trenta per cento del residuo, a retribuire le quote sociali effettivamente versate, con espresso divieto sia di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, sia di remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) una parte, il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dall'assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'art. 16, del presente statuto;

e) il residuo a riserva straordinaria.

Le modalità saranno disciplinate con apposito regolamento interno, adottato con delibera dell'assemblea dei soci.

E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci durante la vita sociale. La ripartizione dei ristorni ai soci ex articolo 2545 sexies Cod. Civ. avverrà in denaro, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

ORGANI SOCIALI

Art. 20

Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'Assemblea Generale dei Soci;

b) dal Consiglio di Amministrazione (o in alternativa) dall'Amministratore Unico;

c) dal Presidente (qualora non vi sia l'Amministratore Unico);

d) dall'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco unico, ove obbligatorio per legge o, comunque nominato dall'Assemblea dei Soci);

Assemblea Generale dei Soci

Art. 21

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purchè nell'ambito del territorio regionale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) eleggere le cariche sociali;

b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;

c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunerati, ai sensi degli artt. 28 e 33 del presente

statuto presenti patti sociali;

d) approvare i regolamenti formulati dall'Organo Amministrativo;

e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che l'Organo Amministrativo è autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;

f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dall'Organo Amministrativo;

g) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 22

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma dell' art. 2365 Cod. Civ.

Art. 23

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta, tale termine potrà essere prorogato di due mesi.

Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dall'organo di controllo o da almeno un quinto dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell' adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Art. 24

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i

quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Art. 25

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.

Art. 26

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote o azioni possedute. Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro da almeno sei mesi. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Il Socio che per giustificati motivi è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci, né gli impiegati della cooperativa.

Art. 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Unico o socio dello stesso delegato. In assenza di ambedue, la Presidenza viene ricoperta dal Socio presente più anziano di età. Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni della assemblea. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico

Art. 28

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico la cui nomina compete all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico deve essere socio cooperatore, dura in carica tre esercizi e può essere rieleggibile. Se viene eletto durante un esercizio scadrà alla fine dell'esercizio medesimo.

L'Amministratore Unico è sempre revocabile dall'Assemblea, qualunque sia la fonte della sua nomina, anche senza giusta causa, nel qual caso ha diritto al risarcimento del danno. Il compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci. La maggioranza

degli amministratori deve essere costituita da soci

cooperatori, ovvero da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dalla assemblea, qualora la cooperativa svolga l'attività lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata. Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della cooperativa.

Art. 29

I Consiglieri (in caso di Consiglio di Amministrazione) eleggono tra loro un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e precisamente:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote o azioni sociali;
- b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote e azioni sociali.

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione /Amministratore Unico spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi, con le indicazioni previste dall'articolo 2545 Codice Civile;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed

immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi

compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

g) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della cooperativa;

h) assumere e/o licenziare il personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art. 32;

l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti con pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione degli utili;

m) nominare Direttori muniti di procure speciali;

n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purchè non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;

o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;

q) redigere piano di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attività della cooperativa. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle

integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la

cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti. In mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall' art. 2386 Cod. Civ. All'Organo Amministrativo compete la nomina dei direttori, procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

Il Presidente

Art. 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) rappresenta la società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale. Per determinate serie di affari la firma sociale può essere delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri od al Segretario. In caso di Amministratore Unico lo stesso può delegare socio cooperatore di sua fiducia. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice - Presidente. Nell'essenza o impedimento dell'Amministratore Unico tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Socio da lui designato.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte di costoro attesta nei confronti dei terzi l'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

Organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco unico)

Art. 33

L'organo di controllo, nominato solo se obbligatorio per legge o se, comunque, nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i Soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente dell'Organo stesso; ovvero un Sindaco unico, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. I componenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero della Giustizia. Per il compenso ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni contenute nell' art. 21 del presente Statuto; nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i componenti devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art. 34

L'organo di controllo deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e

dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I componenti dell'organo di controllo devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I componenti, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Disposizioni Finali

Art. 35

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione costituiti dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo. Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

Art. 36

Per tutto quanto non regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Firmato: Giuseppe Torrisi

Enzo Di Carlo

Raffaella Galeardi Notaio